

STATUTO DEGLI STUDENTI SECONDARIA 2°

(ALLEGATO 2/4)

Lo Statuto “si pone il fine di realizzare una partecipazione effettiva nella gestione della scuola nella quale ciascun Organo Collegiale, nel rispetto dell’autonomia garantita dalla legge, programma la propria attività e opera in forma coordinata con gli altri Organi Collegiali. Il regolamento è stato redatto dalle rappresentanze di tutte le componenti della comunità scolastica, nella consapevolezza che tutte le componenti operanti nella scuola, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo e secondo le proprie competenze, sono costantemente impegnate a garantire in ogni circostanza il rispetto delle libertà sancite dalla Costituzione della Repubblica Italiana”

Premesso che le regole della normale convivenza civile, oltre ad essere un’esigenza imprescindibile per una corretta fruizione dei beni comuni, sono anche una opportunità di crescita culturale e personale.

Considerato che tutte le strutture scolastiche sono beni della comunità concesse in uso, solo temporaneamente, all’attuale generazione e che devono, perciò, essere utilizzate con diligenza perché possano essere consegnate in buone condizioni alle successive generazioni di studenti.

Considerata la natura democratica della gestione della scuola italiana e la relativa normativa che a questa natura s’ispira, per il raggiungimento degli obiettivi educativi che la scuola istituzionalmente intende raggiungere, sono chiamate a dare un concreto contributo di fatti e di idee tutte le componenti scolastiche: dirigente scolastico, docenti, personale ATA, studenti e genitori.

Visto il DPR 275/99 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59

Visto il D.P.R. n. 249 del 24/6/98 recante lo “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” che è parte integrante del presente atto, come modificato dal DPR 235/07

Vista la delibera n°. 2897/A21 del 20/10/2017

gli Organi Collegiali dell’istituto omnicomprensivo “ DE SANCTIS” hanno predisposto ed approvato il seguente “Statuto”.

TITOLO I

Comportamento degli alunni e regolamentazione di ritardi, uscite, assenze e giustificazioni

Art. 1 NORME GENERALI

1. Chiunque deve osservare le seguenti norme di comportamento di carattere generale valide in tutti gli ambienti scolastici:

A. mantenere, nel rispetto della reciprocità, sempre un comportamento educato e rispettoso nei confronti di tutti i soggetti della comunità scolastica;

B. mantenere puliti ed in buono stato d'uso tutti i locali, gli spazi esterni e le attrezzature dell'Istituto; in particolare sono vietate le scritte sui muri, fatti salvi eventuali spazi autorizzati.

C. rispettare i principi di un corretto comportamento e gli orari di ingresso e di uscita dall'Istituto;

2. Tutti i soggetti della comunità scolastica e tutte le persone che si trovano nei locali della scuola sono tenuti ad osservare rigorosamente il divieto di fumo all'interno di tutti i locali dell'Istituto. Ciò vale come norma di buona condotta e di civile convivenza, come prassi igienica raccomandata e come norma di legge. Pertanto, coloro i quali dovessero rilevare inadempienze a questa norma da parte di chiunque, sono tenuti a darne comunicazione alle autorità scolastiche competenti.

3. In applicazione della normativa vigente in materia di divieto di fumo il Dirigente Scolastico cura:

A. la più ampia diffusione degli appositi cartelli di divieto di fumo;

B. la costituzione di un'apposita Commissione antifumo autorizzata alla vigilanza ed a redigere eventuali verbali d'infrazione secondo le norme in vigore.

Art. 2 ENTRATE

A. Gli studenti possono accedere ai locali scolastici all'ora stabilita dalla scuola .

B. Cinque minuti dopo l'ora stabilita per l'apertura dei cancelli suona la campanella per avvertire gli studenti che devono recarsi in aula per consentire l'inizio delle lezioni.

C. Considerato che le lezioni cominciano al suono della campanella di cui al precedente comma 2, eventuali ritardi non oltre i 10 minuti successivi consentiranno, comunque l'ingresso in aula.

D. Trascorsi dieci minuti dal suono della campanella che segna l'inizio delle lezioni i cancelli dell'istituto vengono chiusi e vengono riaperti per consentire l'ingresso alla seconda ora alle 8,45.

E. Gli studenti possono accedere alla propria classe alla seconda ora di lezione se non hanno esaurito i ritardi concessi. Ciascuno studente non può, comunque superare il tetto massimo di due (2) ingressi alla seconda ora per ogni mese. In gennaio e in maggio, in vista della valutazione di fine Quadrimestre, ne sarà consentita soltanto una.

F. Raggiunto tale limite, lo studente non può essere ammesso in classe; in tal caso i minorenni possono svolgere studio individuale in Biblioteca.

G. Incaso di reiterati ritardi verrà convocata la famiglia degli studenti minorenni e/o gli studenti maggiorenni per definire le modalità di correzione del comportamento anomalo e per evitare il ripetersi del ritardo. Eventuali casi diversi di cui ai precedenti commi vengono valutati in Vice Presidenza.

Art. 3 USCITE

1. Non è consentito lasciare l'edificio scolastico prima del termine delle lezioni; eventuali esigenze di uscite anticipate possono essere manifestate e richieste, con adeguata motivazione, per iscritto, al Dirigente Scolastico o suo delegato entro le 10,00; esse potranno essere accolte a condizione che:

A. Tutti gli studenti potranno lasciare anticipatamente l'Istituto solo se accompagnati da un familiare o da un suo delegato. Casi eccezionali verranno valutati dal Dirigente Scolastico o dal suo delegato.

Lo studente che richiede l'uscita anticipata dovrà comunque essere presente in classe per almeno la metà dell'orario giornaliero, ad eccezione delle uscite necessitate da ragioni inderogabili e documentabili (ad es. motivi di salute). Le uscite per motivi personali e/o familiari non potranno, comunque, essere superiore a due (2) al mese. In gennaio e in maggio, in vista della valutazione di fine Quadrimestre, ne sarà consentita soltanto una.

B.

2. Uscite brevi: durante le lezioni non è consentito lasciare l'aula a meno di giustificati motivi e solo dopo espressa autorizzazione del docente.

Art. 4 ASSENZE

1. Per la riammissione in classe dopo le assenze gli alunni dovranno attenersi alle seguenti norme:

A. tutte le assenze saranno giustificate dal docente della prima ora di lezione; i docenti, al momento della presentazione del libretto personale, dovranno esigere e verificare la completa e corretta compilazione delle caselle sia in riferimento al motivo dell'assenza, sia all'autenticità della firma dei genitori;

B. le assenze per malattia superiori a 5 giorni (compresa la domenica o i giorni festivi) dovranno essere giustificate oltre che nel libretto anche con la presentazione del certificato medico;

C. Gli studenti sprovvisti della giustificazione potranno essere ammessi in classe con riserva dal docente della prima ora; l'ammissione con riserva va annotata nel diario di classe e viene sciolta il giorno immediatamente successivo.

D. In caso di mancata giustificazione scritta si procede come segue:

i. il secondo giorno lo studente minorenni viene trattenuto in classe e contemporaneamente si informa la famiglia che al terzo giorno non può essere ammesso in classe per mancata giustificazione dell'assenza;

ii. gli studenti maggiorenni sprovvisti di giustificazione non verranno ammessi in classe dal terzo giorno.

iii. I docenti avranno cura di segnalare al coordinatore di classe i nominativi degli studenti che registrano assenze prolungate o numerose; l'evento comporta l'informazione alle famiglie degli studenti minorenni e/o un colloquio con gli studenti maggiorenni.

Art. 6 ALUNNI PENDOLARI

1. Gli alunni pendolari che hanno difficoltà a rispettare l'orario delle lezioni perché domiciliati in zone limitrofe non sufficientemente servite dai mezzi pubblici, possono essere autorizzati per tutto l'anno scolastico (o soltanto temporaneamente in relazione alle esigenze) all'ingresso in deroga rispetto alle disposizioni di cui al precedente art. 2, presentando apposita domanda al Dirigente Scolastico.

Art. 7 ASSEMBLEA DI CLASSE

1. L'Assemblea di classe viene svolta nel giorno designato per l'assemblea d'istituto alla seconda e terza ora.

2. Gli alunni dovranno redigere il verbale rispettando i punti all'ordine del giorno e consegnarlo al Dirigente Scolastico.

Art. 8 ASSEMBLEA D'ISTITUTO

1. Le assemblee di istituto rappresentano un'occasione di crescita democratica e culturale; pertanto, gli studenti debbono parteciparvi in modo attivo e disciplinato.

2. Il Dirigente Scolastico consente lo svolgimento di un'assemblea al mese, per la durata massima dell'orario di lezione.

3. Altra assemblea mensile può essere concessa in orario extracurricolare, subordinatamente alla disponibilità dei locali e alle urgenze esplicitati nella richiesta.

4. Alle assemblee d'istituto può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Dirigente scolastico.
5. Su richiesta degli studenti le assemblee d'istituto possono essere utilizzate per lavori di gruppo, seminari, visite tecniche ed altre attività precedentemente programmate.
6. L'assemblea d'istituto è convocata su richiesta dei rappresentanti di classe, mensilmente ad esclusione degli ultimi trenta giorni delle lezioni..

Art. 9 UTILIZZO DEL TELEFONO E DEL CELLULARE

1. E' fatto divieto a chiunque di utilizzare il telefono cellulare durante le ore di lezione.
2. Qualora gli studenti avessero necessità di comunicare con i familiari, previa autorizzazione del docente presente in classe, potranno recarsi in segreteria dove potranno usufruire del centralino della scuola.

TITOLO II

Uso degli spazi e delle strutture scolastiche

Art. 10 UTILIZZO DEGLI SPAZI E DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE

1. Il personale dell'Istituto ha diritto di riunirsi nei locali del medesimo per motivi didattici, culturali e sindacali.
2. Gli studenti, per finalità culturali, possono ugualmente utilizzare i locali dell'istituto, oltre l'orario delle attività didattiche, previa autorizzazione.
3. Le componenti della scuola dispongono di appositi spazi murali per l'affissione di comunicati e documenti.
4. Di tutto il materiale affisso e/o diffuso devono essere sempre individuabili i vari responsabili.
5. Nelle aule scolastiche si ha diritto ad affiggere materiale didattico e a utilizzare gli armadi per custodire ciò che è in relazione con l'attività didattica.

Art. 11 DISCIPLINA RELATIVA AL FUNZIONAMENTO ED ALL'IMPIEGO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE

1. Per quanto riguarda il funzionamento e l'impiego delle strutture scolastiche di seguito elencate sono pienamente valide le norme di disciplina generali di cui all'art.1 integrate dalle norme comuni e particolari affisse in ciascuna delle strutture indicate:

- ☒ aula magna
- ☒ aule didattiche e aule speciali
- ☒ laboratori scientifici
- ☒ biblioteche
- ☒ segreteria
- ☒ servizi igienici
- ☒ cortile e spazi interni
- ☒ palestra e campi sportivi

2. Norme Comuni

A. gli studenti devono osservare le seguenti norme di comportamento:

- ▣ mantenere sempre un comportamento educato e rispettoso nei confronti dei compagni e di chiunque sia presente;
- ▣ in attesa del Docente e/o durante il cambio di Docente tra le varie ore di lezione, gli studenti dovranno stare in classe, mantenendo un comportamento corretto;
- ▣ usare un tono ed un volume di voce consoni ad un ambiente scolastico e tale da non disturbare i colleghi delle aule adiacenti;
- ▣ rispettare gli orari e le eventuali prescrizioni relative alle uscite brevi preventivamente autorizzate dal Docente presente in aula;
- ▣ al fine di evitare una presenza eccessiva di studenti fuori dalle aule durante le ore di lezione, le uscite brevi dall'aula riguarderanno un solo studente alla volta e dovranno essere preventivamente autorizzate dal docente;
- ▣ in caso di utilizzo del distributore possono uscire due alunni autorizzati dal docente;
- ▣ usare con rispetto gli arredi e le attrezzature presenti nei locali;
- ▣ mantenere pulito ed in buono stato d'uso il proprio banco.

Norme particolari:

4. modalità di utilizzo e norme particolari sono affisse nei singoli laboratori, con l'obbligo per tutti gli utenti di prenderne visione e osservarle.

Dette norme particolari saranno predisposte dai responsabili dei laboratori, aule e locali ed allegati al presente regolamento.

Art. 12 AULA MAGNA

1. È un'importante risorsa strutturale sia per l'Istituto sia per il territorio; viene utilizzata prioritariamente dal personale docente, non docente e dagli studenti che ne facciano richiesta scritta al Dirigente Scolastico, o ad un suo delegato, con adeguato anticipo per ovvi motivi organizzativi.
2. Norme particolari sono affisse nell'aula, con l'obbligo per tutti gli utenti di prenderne visione e osservarle.

Art. 13 AULE DIDATTICHE E AULE SPECIALI

1. Le aule didattiche sono i luoghi nei quali si svolge la maggior parte dell'attività didattica. Le aule speciali sono dotate di sussidi didattici mirati alla specificità di determinate attività didattiche.
2. Norme particolari sono affisse nell'aula, con l'obbligo per tutti gli utenti di prenderne visione e osservarle.

Art. 14 LABORATORI

1. I laboratori sono aule speciali particolari in quanto dotati di strumentazioni a volte semplici e a volte sofisticate, ma sempre delicate e costose e, inoltre, perché in essi risalta più che in altri luoghi l'esigenza di tutelare la sicurezza e l'incolumità degli studenti e del personale. Pertanto, il comportamento degli alunni deve essere irreprensibile e improntato ad una autodisciplina personale e collettiva esemplare.
2. Norme particolari sono affisse nei laboratori, con l'obbligo per tutti gli utenti di prenderne visione e osservarle.

Art. 15 BIBLIOTECA

1. L'Istituto possiede una biblioteca centrale che contiene un cospicuo numero di volumi e riviste.
2. Tutti i volumi sono catalogati per argomento e registrati al computer perciò è possibile una più facile ricerca. Essi sono a disposizione degli studenti, dei docenti e di tutto il personale della scuola per consultazione o prestito, previa richiesta al personale incaricato e nel rispetto delle norme particolari affisse all'interno della biblioteca stessa.

Art. 16 SEGRETERIA

1. La segreteria è un centro nevralgico della scuola; gli studenti vi si recano per svariati motivi; poiché negli uffici il personale deve avere la possibilità di lavorare serenamente ed in tranquillità, l'accesso sarà opportunamente regolato e consentito ad una sola persona per ciascun ufficio nel rispetto degli orari di apertura al pubblico;
2. Norme particolari sono affisse nei locali, con l'obbligo per tutti gli utenti di prenderne visione e osservarle.

Art. 17DISTRIBUTORI

Sono strutture a disposizione degli studenti e di tutto il personale della scuola.

1. Norme particolari sono affisse nei locali, con l'obbligo per tutti gli utenti di prenderne visione e osservarle.

Art. 18 SERVIZI IGIENICI

1. I servizi igienici disponibili per gli studenti sono localizzati su ciascun piano.
2. Nei servizi igienici si deve tenere un comportamento rispettoso delle norme d'igiene e di buona educazione, in particolare:
 - A. è vietato fumare
 - B. è vietato sporcare i muri, i pavimenti e le suppellettili
 - C. è obbligatorio lasciare puliti i servizi così come si desidera trovarli;
 - D. Coloro i quali dovessero arrecare danni saranno obbligati a rimuovere i danni ed al risarcimento delle spese.

Art.19 cortile e spazi

1. Questi spazi rendono più vivibile la nostra scuola e sono perciò affidati alla manutenzione degli operatori addetti e, soprattutto, al buon senso di chi li frequenta.
2. Il parcheggio è riservato al personale dell'Istituto.

TITOLO III

Sanzioni disciplinari

Art.20 SANZIONI DISCIPLINARI

1. Gli studenti sono i beneficiari di tutti i servizi offerti dalla "scuola" e, in base ai principi di democrazia, hanno il dovere di rispettare le regole sociali stabilite assumendosi, in caso contrario, la piena responsabilità delle conseguenze derivanti.
2. Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

3. Per quanto possibile, le sanzioni si ispirano al principio della riparazione del danno. La riparazione non estingue la mancanza.
4. La responsabilità disciplinare è personale; la sanzione è pubblica.
5. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva della personalità altrui.
6. L'allontanamento dalle lezioni, salvo il caso di recidiva, può prevedere l'obbligo della frequenza. Il consiglio di classe, per un valido motivo, può, quindi, sospendere condizionalmente la sanzione, che verrà scontata in caso di recidiva.
7. Ai fini della recidiva, si tiene conto solo delle sanzioni disciplinari inflitte nel corso dell'anno scolastico. Per recidiva s'intende la reiterazione della violazione dei doveri.

Art.21 SANZIONI

1. Tenuto conto dei principi e dei criteri di cui ai commi precedenti, l'organo competente dovrà utilizzare i seguenti provvedimenti disciplinari in corrispondenza delle relative infrazioni:

A. richiamo verbale per condotta non conforme ai principi di correttezza e buona educazione; scorrettezze non gravi verso i compagni, gli insegnanti o il personale, mancanze ai doveri di diligenza e puntualità, prima inosservanza al divieto di fumo, disturbo e/o utilizzo del cellulare durante le lezioni ; in quest'ultimo caso il docente presente in aula procederà al ritiro temporaneo del cellulare che sarà riconsegnato successivamente dal Vicepreside ai genitori dello studente minorenni o all'interessato se maggiorenne.

B. richiamo scritto per reiterate scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il personale, disturbo continuato durante le lezioni, mancanze plurime ai doveri di diligenza e puntualità, violazioni non gravi alle norme di sicurezza; al terzo richiamo si procede alle sanzioni di competenza del Dirigente Scolastico o suo delegato;

C. studio individuale a scuola per 5 giorni o altra attività alternativa, ovvero allontanamento dalla scuola da uno a cinque giorni per:

gravi scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il personale

disturbo continuato e reiterato durante le lezioni

mancanze gravi ai doveri di diligenza e puntualità

ingiurie ed offese ai compagni, agli insegnanti o al personale

offese alle convinzioni religiose di individui e gruppi

esaltazione e incitamento alla discriminazione razziale e culturale

molestie continuate nei confronti di altri.

uso di sostanze psicotrope all'interno dell'Istituto

D Studio individuale a scuola per 10 giorni o altra attività formativa, ovvero allontanamento dalla scuola da sei a quindici giorni per:

recidiva dei comportamenti di cui alla lettera precedente

danneggiamento volontario di oggetti di proprietà della scuola o di altri

1. Allontanamento dalla comunità scolastica per una durata superiore a 15 giorni in presenza di fatti di rilevanza penale o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. La durata della sanzione è commisurata alla gravità del reato o al permanere della situazione di pericolo.

Art.22 DISPOSIZIONI GENERALI

1. L'organo competente a determinare la sanzione disciplinare deve offrire allo studente la possibilità di sostituire le sanzioni (ad eccezione di quella prevista dalla lett. e) dell'art. 21) del presente articolo, con altri provvedimenti comprendenti la collaborazione ai servizi interni alla scuola, attività di volontariato o altra attività, concordata con il coordinatore della classe frequentata dallo studente e con la famiglia.

2. Per infrazioni gravi che comportino l'allontanamento dalla scuola da 5 a 15 giorni, il Consiglio di Classe stabilisce le modalità per garantire che lo studente non abbia un danno dall'interruzione temporanea degli studi. Lo studente e la famiglia hanno l'obbligo di rispettare il piano di recupero predisposto dal Consiglio di Classe.

3. Di ogni sanzione superiore al richiamo verbale viene data comunicazione scritta alla famiglia degli studenti minorenni, (tramite raccomandata a mano portata dall'alunno e firmata per ricevuta dalla famiglia), all'insegnante coordinatore e ai delegati degli studenti e dei genitori della classe di appartenenza dell'alunno.

4. Al termine dell'anno scolastico, in sede di scrutinio finale, Il Consiglio di Classe può comunicare alla famiglia, per iscritto, un giudizio sul comportamento dell'alunno.

5. In caso di reiterate note disciplinari, il Consiglio di Classe può decidere sull'irrogazione di sanzioni di maggiore entità.

Art.23 ORGANI COMPETENTI AD IRROGARE LE SANZIONI

1. L'insegnante è competente per le sanzioni di cui alla lettera a) e b) dell'articolo precedente art. 21.

2. Il Dirigente Scolastico o suo delegato è competente per tutte le sanzioni che non prevedono l'allontanamento dalla scuola.

3. Il Consiglio di classe decide sulle sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola per un periodo inferiore a 15 giorni.

4. Il Consiglio di classe decide sulle sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni, ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

5. Gli organi competenti deliberano dopo aver preventivamente sentito, a propria discolpa, lo studente interessato, il quale può farsi assistere da uno o più testimoni, dai genitori o da insegnanti, indicati dallo stesso e disponibili ad assisterli, al momento dell'audizione. In caso di indisponibilità l'audizione avverrà in presenza di due testimoni indicati dal Dirigente Scolastico o da chi lo sostituisce.

6. Contro le decisioni degli organi competenti è ammesso ricorso secondo le forme previste dalla normativa vigente, all'apposito Organo di Garanzia.

7. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

8. Le procedure relative all'irrogazione della sanzione disciplinare, debbono concludersi entro 30 giorni dall'avvenuta contestazione. Superato tale limite temporale il procedimento è estinto.

9. Ai Consigli di disciplina sono ammessi a partecipare lo studente interessato, accompagnato, se minorenne, dai suoi genitori, e tutte le componenti dell'Organo Competente (per i Consigli di Classe il Dirigente Scolastico, i Docenti, i Rappresentanti dei Genitori e degli Studenti; per il Consiglio di Istituto il Dirigente Scolastico, il DSGA, e tutti i

Rappresentanti eletti delle diverse componenti) . Il voto relativo alle decisioni disciplinari è segreto. Non è consentita l'astensione.

10. La contestazione può avvenire anche verbalmente, per le sanzioni lievi e, in forma scritta, per quelle più gravi. La contestazione può essere inviata dal Dirigente Scolastico.

Art.24 PROCEDURE

1. Sanzione a) art 21, richiamo verbale. Il docente, davanti a testimoni, contesta allo studente la violazione del regolamento di disciplina su fatti espliciti. Lo studente espone le proprie considerazioni e giustificazioni. Il docente impartisce il richiamo verbale, annotandolo sul diario di classe. La famiglia degli studenti minorenni deve essere avvertita. E' ammesso ricorso al Comitato di Garanzia di Istituto entro 15 giorni dal richiamo. Il diario di classe viene inviato immediatamente al Dirigente Scolastico, per notifica.

2. Sanzione b) art. 21, richiamo scritto. Stessa procedura del punto precedente, ma la motivazione deve essere scritta sul diario di classe dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato e la sanzione viene comunicata alla famiglia degli studenti minorenni. E' ammesso ricorso all'Organo di Garanzia di Istituto, entro 15 giorni dalla comunicazione alla famiglia.

3. Sanzioni c), d) art. 21. Il Dirigente scolastico effettua la contestazione d'addebito che viene notificata in modo scritto all'alunno ed alla famiglia degli studenti minorenni. Il Consiglio si riunisce per ascoltare le giustificazioni dell'alunno e quindi emette la sanzione disciplinare.

È ammesso ricorso all'Organo di Garanzia interno entro 15 giorni dalla notifica.

1. Sanzioni Lettera e) art. 21 Si riunisce il Consiglio di classe con le medesime modalità del punto precedente.

2. E' ammesso ricorso all'Organo di Garanzia interno entro 15 giorni dalla notifica.

3. Il ricorso non interrompe la sanzione, ma gli eventuali ulteriori effetti, se accolto.

4. La sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art.3 L. 241/1990) .

5. Occorre tenere presente la funzione educativa della sanzione disciplinare, rafforzando la possibilità di recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica (Art. 4 comma 2). Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della comunità scolastica. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee ed ispirate, per quanto possibile, al principio di riparazione del danno. (Art.4 – Comma 5).

Art.25 ORGANO DI GARANZIA

Contro le sanzioni disciplinari e' ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo e' composto da un docente designato dal consiglio di istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori ed è presieduto dal Dirigente scolastico.

L'organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del DPR 235/07.

Si prevede la nomina di membri supplenti per la componente studenti e genitori, in caso di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'O.G. lo studente sanzionato o un suo genitore). Per quanto riguarda il funzionamento, per la validità delle deliberazioni, sarà necessario che siano presenti almeno tre dei quattro membri di cui l'Organo è composto. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

TITOLO IV

Visite guidate e viaggi di istruzione

Art. 26 VISITE GUIDATE

1. Il Consiglio di Classe, nel rispetto del principio dell'autonomia organizzativa e didattica, organizza le visite guidate nel territorio, la partecipazione agli spettacoli cinematografici e/o teatrali, sulla scorta di un'apposita programmazione predisposta all'inizio dell'anno scolastico.
2. E' consentita la realizzazione delle attività di cui al comma precedente solo nel caso in cui non meno del 60% degli studenti iscritti e frequentanti la classe aderisca e partecipi con il contributo finanziario richiesto.
3. Per le procedure relative alle autorizzazioni previste per le visite guidate, il docente proponente deve curare tutti gli adempimenti necessari con la segreteria didattica e con la segreteria amministrativa.
4. Situazioni diverse vengono valutate dai Consigli di Classe.

Art. 27 VIAGGI D'ISTRUZIONE

1. Il Consiglio di Classe, nel rispetto del principio dell'autonomia organizzativa e didattica, programma sulla scorta della programmazione didattica ed in riferimento alle attività delle aree di progetto ed organizza i viaggi d'istruzione, di norma, per un periodo di tempo non superiore a gg. 5.
2. E' consentita, di norma, la realizzazione delle attività di cui al comma precedente solo nel caso in cui almeno i 2/3 degli studenti iscritti e frequentanti la classe aderisca e partecipi con il contributo finanziario richiesto. I viaggi di istruzione si svolgono, di norma, tutti nella medesima settimana anche se prevedono itinerari diversi.
3. Per le procedure relative alle autorizzazioni previste per i viaggi di istruzione, il docente proponente deve curare tutti gli adempimenti necessari con la segreteria didattica e con la segreteria amministrativa.
4. Situazioni diverse vengono valutate dai Consigli di Classe.

Art.28 Scolarizzazione all'estero

1. Gli studenti che intendono effettuare periodi di scolarizzazione all'estero hanno l'obbligo di chiedere il parere al consiglio di classe.
2. Il consiglio di classe concede il nullaosta dopo aver valutato le competenze acquisite dagli studenti richiedenti e la partecipazione alla vita della scuola; in nessun caso può essere concesso nullaosta per gli studenti che hanno debiti formativi degli anni scolastici precedenti non risolti;
3. Lo studente richiedente deve indicare la tipologia di scuola estera che intende frequentare e deve allegare il piano di studi della medesima scuola, il consiglio di classe delibera le materie che lo studente deve integrare al suo rientro e i docenti delle discipline interessate forniscono allo studente in partenza un piano di lavoro individuale sul quale al suo rientro sarà valutato.
4. Lo studente al suo rientro deve certificare con apposita documentazione rilasciata dalla scuola ospitante il percorso effettuato e la valutazione ottenuta; il consiglio di classe apprezza il tutto, convalida il certificato di valutazione esibito e determina le modalità di integrazione delle materie non effettuate nella scuola estera.
5. Nessun onere può essere richiesto a carico della scuola per le esperienze di scolarizzazione; è compito delle famiglie affrontare e risolvere tutte le questioni organizzative ed economiche connesse all'esperienza oggetto del presente articolo.
6. Eventuali altre forme di scolarizzazione saranno valutate dagli Organi Collegiali competenti.

TITOLO V

Norme finali

Art.29 Norme finali

- 1.** Il presente Statuto interno fa parte integrante del Piano dell'Offerta Formativa (POF).
- 2.** Eventuali modificazioni sono deliberate a maggioranza assoluta del Consiglio di Istituto, anche su proposta e previa consultazione degli organi collegiali rappresentativi delle varie componenti e, comunque, sentito il parere del Collegio dei Docenti.
- 3.** Eventuali situazioni particolari relative all'applicazione del presente regolamento vengono esaminate e risolte dal Dirigente Scolastico o suo delegato.

Dei contenuti del presente regolamento, unitamente al Piano dell'Offerta Formativa (POF), sono informati gli studenti e i genitori all'atto dell'iscrizione in forma chiara, efficace e completa.